



Indennità di perdita di guadagno (IPG) in G+S

Cose da sapere

Persone aventi diritto alle indennità

Hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno svizzeri e stranieri domiciliati in Svizzera o all'estero (escluso il Liechtenstein) che prendono parte ai corsi per quadri organizzati da G+S Macolin o dagli uffici cantonali G+S.

Non hanno diritto all'indennità di perdita di guadagno i capicorso ed i capiclasse.

Parimenti non sussiste pretesa nei corsi delle federazioni o per l'attività da monitore nella formazione dei giovani!

Giornate che danno diritto all'indennità

Una giornata di corso ha una durata minima di sei ore. Il numero massimo di giorni è stabilito sulla base delle Istruzioni sull'attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù + Sport G+S nonché nelle Direttive e disposizioni, Sezione C. Disposizioni per la formazione dei quadri, numero 3.4 Durata della formazione dei quadri, entrambi disponibili come documento da scaricare all'indirizzo:

http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/sport00/sport00a/sport00a15/sport00a11c.Par.0007.DownloadFile.tmp/Weisungen_EO_318_703_i.pdf

Consegna del questionario IPG

Il questionario IPG (d/f/i) viene parzialmente compilato dall'organizzatore del corso con il numero AVS corretto e **consegnato in copia unica** al partecipante al termine del corso. In caso di smarrimento il partecipante al corso può richiedere all'organizzatore un'attestazione destinata al datore di lavoro o alla cassa di compensazione, contenente varie indicazioni relative alla formazione seguita.

Esercizio del diritto alle IPG

Il partecipante deve compilare il questionario con le informazioni personali richieste e trasmetterlo:

- al datore di lavoro se salariato o apprendista. **Attenzione: il datore di lavoro invia i formulari alla cassa di compensazione presso cui è affiliato;**
- alla propria cassa di compensazione, se esercita attività lucrativa indipendente;
- direttamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS del proprio cantone (indirizzi nelle ultime pagine dell'elenco telefonico) se non dispone di un reddito proprio (come scolari, casalinghe e studenti);
- all'ultimo datore di lavoro, se da studente ha esercitato un'attività lavorativa.

Gli Svizzeri all'estero inviano il proprio questionario IPG direttamente alla Cassa svizzera di compensazione, 1211 Ginevra 2.

I disoccupati trasmettono il questionario all'ultimo datore di lavoro; se non esiste più, alla cassa cantonale di compensazione AVS del cantone di domicilio indicando l'ultimo datore di lavoro.

Se chi presta servizio ha diversi datori di lavoro, il questionario IPG è trasmesso ad uno di essi a sua scelta, chiedendo agli altri le attestazioni di salario come previsto alla lettera C del questionario. In seguito il questionario IPG originale deve essere inoltrato con le attestazioni alla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro scelto.

Importo e versamento dell'indennità per perdita di guadagno

Le persone che esercitano attività lucrativa ricevono di regola l'80% del reddito medio conseguito prima del corso, più gli assegni per i figli, fino ad un limite massimo di 21 5 franchi al giorno; per chi non esercita attività lucrativa è previsto un importo minimo di 15 franchi al giorno. L'indennità viene versata tramite la cassa di compensazione direttamente al partecipante al corso (al datore di lavoro se questi continua a versare il salario). **Il datore di lavoro può scegliere liberamente se far pervenire in parte, del tutto o per nulla al lavoratore l'indennità di perdita di guadagno per il servizio prestato durante il tempo libero.** È consigliabile chiarire la situazione di volta in volta prima del corso con il proprio datore di lavoro.

Informazioni ed ulteriori chiarimenti

Sono disponibili presso le casse di compensazione AVS (lista sulle ultime pagine dell'elenco telefonico) o presso l'Ufficio federale della assicurazione sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, tel, 031 322 90 11, o al sito <http://www.ahv-iv.info/> (risposte ad alcune fra le domande più frequenti in materia).

Basi legali e materiale informativo

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG, del 25 settembre 1952 (stato 28 marzo 2006), consultabile presso http://www.admin.ch/ch/i/rs/c834_11.html

Ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno, OIPG del 24 novembre 2004, consultabile presso http://www.admin.ch/ch/i/rs/c834_11.html

Promemoria 6.01 dell'AVS/AI, stato al 01.01.2009, disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.ahv-iv.info/>

Istruzioni sull'attestazione dei giorni di corso per i corsi per la formazione dei quadri di Gioventù+Sport (G+S), valide dal 01.06.2009, su internet al sito <http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:97/lang:ita>

Direttive e disposizioni, Sezione C. Disposizioni per la formazione dei quadri, disponibili come documento da scaricare all'indirizzo: <http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/it/home/sport00/sport00a/sport00a15/sport00a11c.html>